

**Rendite per inabilità permanente**  
**in corso di godimento alla data del 1° luglio 2023**  
**Criteria di riliquidazione**

**1. Gestione industria**

**1.1 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI EFFETTIVE**

Le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2023 - calcolate su **retribuzioni annue effettive** eventualmente già rivalutate<sup>1</sup> - sono riliquidate, a decorrere dal 1° luglio 2023, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti stabiliti<sup>2</sup>, entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro **19.221,30** ed euro **35.696,70**.

**Artigiani**

Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo di legge fissato per la generalità dei lavoratori, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e, quindi, da **assimilare alle effettive**.

Tali retribuzioni sono state rivalutate secondo il corrispondente coefficiente ai fini della riliquidazione delle rendite.

Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dal 1° gennaio 1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice "E" ("effettiva")<sup>3</sup>.

**1.2 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI CONVENZIONALI**

Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2023, liquidate su **retribuzioni annue convenzionali**, devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro **19.221,30** qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 2023 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro **35.696,70**.

---

<sup>1</sup> Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 116.

<sup>2</sup> Decreto ministeriale 21 giugno 2023, n. 89, settore industria e navigazione.

<sup>3</sup> Circolare Inail 23 ottobre 1996, n. 70.

## Studenti e alunni

In conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 2023 - conformemente a quanto disposto<sup>4</sup> - sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla circolare Inail del 14 luglio 2022, n. 26 valide fino al 30 giugno 2023:

- a) per gli alunni e studenti di **scuole primarie e secondarie di primo grado** e, comunque, fino ai 15 anni compiuti: euro **19.222,96**;
- b) per gli alunni e studenti di **scuole secondarie di secondo grado** e, comunque, dal 16° anno di età fino a 21 anni compiuti: euro **20.234,45**
- c) per gli studenti delle **università e degli istituti di istruzione superiore**, e, comunque, dal 22° anno di età in poi: euro **21.921,98**.

## Lavoratori portuali

Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione:

- a) rendite per eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, costituite sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex "Compagnie portuali" e per lavoratori degli ex "gruppi portuali" per le quali è prevista la rivalutazione automatica<sup>5</sup>.

Tali rendite vengono riliquidate dal 1° luglio 2023, applicando il coefficiente di rivalutazione alle retribuzioni in essere al 30 giugno 2022; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro **35.696,70** e sul minimale di euro **19.221,30**;

- b) rendite per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996, costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica.

Tali rendite vengono riliquidate sul massimale di euro **35.696,70** <sup>6</sup>;

- c) rendite relative a:

- lavoratori portuali del ramo industriale;
- carenanti ed ormeggiatori del porto di Genova;
- lavoratori del porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica;
- lavoratori merci varie;

Tali rendite vengono riliquidate sul massimale di euro **35.696,70**.

---

<sup>4</sup> Decreto ministeriale 12 dicembre 1968, articolo 2.

<sup>5</sup> Decreto ministeriale 13 novembre 1987 e circolare Inail 17 ottobre 1988, n. 52.

<sup>6</sup> Cfr. lettera alle strutture territoriali 12 dicembre 1996.

### **Allievi di corsi aziendali**

Le rendite relative ad allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul minimale di euro **19.221,30**<sup>7</sup>.

### **Lavorazioni meccanico-agricole**

Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate<sup>8</sup> sono riliquidate sul minimale di euro **19.221,30**.

### **Lavori domestici e familiari**

Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro **19.221,30**, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori - per la quasi totalità - alla misura anzidetta.

Qualora le Sedi evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni.

### **Familiari partecipanti all'impresa familiare**

Le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare<sup>9</sup>, per le quali è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione (1,081) alla retribuzione convenzionale giornaliera in essere al 1° luglio 2022, pari a euro **64,33**, se più favorevole, sul minimale di euro **19.221,30**.

### **Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati**

Le rendite erogate ai lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali<sup>10</sup>, ovviamente entro il massimale e il minimale di legge dell'industria.

### **Lavori occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi**

Le rendite relative ai lavoratori che svolgono attività occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi sono riliquidate sul minimale di euro **19.221,30**.

---

<sup>7</sup> Decreto ministeriale 26 ottobre 1970.

<sup>8</sup> Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, Titolo I.

<sup>9</sup> Circolari Inail 30 giugno 1989, n. 42, e 27 aprile 1990, n. 24.

<sup>10</sup> Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21.

## 2. Gestione agricoltura

Tutte le rendite in corso di godimento sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 6 della presente circolare.

Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nel settore agricolo nei paesi non convenzionati sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro **29.010,95**.

## 3. Gestione per conto dello Stato

I criteri di riliquidazione sopra descritti sono applicati<sup>11</sup> alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo<sup>12</sup>, nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e a cittadini italiani in forza di legge.

In particolare si precisa che:

- 3.1 le rendite a cittadini italiani costituite a seguito di eventi lesivi verificatisi in **territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania**<sup>13</sup> sono riliquidate sul minimale di euro **19.221,30**;
- 3.2 le rendite a infortunati addetti alla **bonifica dei campi minati** sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati nella presente circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo e il loro importo è raddoppiato<sup>14</sup>;
- 3.3 le rendite agli **studenti di scuole o Istituti di istruzione statale**<sup>15</sup> sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate;
- 3.4 le rendite ai **detenuti, internati per misure di sicurezza e ai minori sottoposti a misure rieducative**, occupati in lavori condotti direttamente dallo Stato<sup>16</sup> sono riliquidate sulla retribuzione effettiva, fermi restando i limiti del minimale (euro **19.221,30**) e del massimale (euro **35.696,70**) rivalutati; le rendite ai **detenuti occupati nelle colonie penali agricole** infortunatisi prima dell'entrata in vigore della relativa convenzione<sup>16</sup> sono riliquidate sulla

---

<sup>11</sup> Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 190.

<sup>12</sup> Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 127.

<sup>13</sup> Legge del 10 maggio 1982, n. 251, articolo 10.

<sup>14</sup> Decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e successive modifiche.

<sup>15</sup> Decreto ministeriale 12 dicembre 1968.

<sup>16</sup> Convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia e circolare Inail 28 febbraio 1980, n. 10.

retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli (euro **29.010,95**);

- 3.5 le rendite ai cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 – 18 dicembre 1954, nei **territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia** in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani **nella zona "B" del territorio libero di Trieste** anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro **19.221,30**.

Per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti di ciascun anno, entro i nuovi limiti minimo e massimo;

- 3.6 le rendite a persone colpite dalla **catastrofe del Vajont**<sup>17</sup> sono riliquidate come segue:

- a coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro<sup>18</sup>;
- per coloro la cui retribuzione non è stata determinata, a suo tempo, ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni<sup>19</sup>, secondo i seguenti criteri:
  - a) per i **lavoratori autonomi** e i **prestatori d'opera a terzi**, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro **19.221,30**;
  - b) per gli **esercenti libere professioni** e i **lavoratori autonomi e subordinati**, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di euro **19.221,30** o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro **35.696,70**;
  - c) per le **casalinghe** e per **coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno**, nonché per i **minori di anni 15**, sul minimale di euro **19.221,30**;

- 3.7 le rendite attribuite:

- ai cittadini colpiti dai **terremoti in Sicilia** dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968<sup>20</sup>;

---

<sup>17</sup> Legge 31 maggio 1964, n. 357, articolo 22.

<sup>18</sup> Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

<sup>19</sup> Decreto ministeriale 5 febbraio 1966.

<sup>20</sup> Decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 247.

- ai cittadini colpiti dalle **calamità naturali** verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968<sup>21</sup>;
- ai cittadini colpiti da **calamità naturali** verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970<sup>22</sup>;
- ai cittadini colpiti dal **terremoto** del febbraio 1971 in **provincia di Viterbo**<sup>23</sup>;
- ai cittadini colpiti dalle **alluvioni** del dicembre 1972 e del gennaio 1973 **della Sicilia e della Calabria**<sup>24</sup>;

sono riliquidate come segue:

- per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, si applica la rivalutazione con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro **19.221,30** e di euro **35.696,70**;
- per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro **29.010,95**;
- per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:
  - a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati addetti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro **19.221,30**, o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro **35.696,70**;
  - b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e vivevano in ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro **29.010,95**;
  - c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e non vivevano in ambiente economico agricolo, sul minimale di euro **19.221,30**.

---

<sup>21</sup> Legge 12 febbraio 1969, n. 6.

<sup>22</sup> Legge 12 dicembre 1970, n. 979.

<sup>23</sup> Legge 26 maggio 1971, n. 288.

<sup>24</sup> Legge 23 marzo 1973, n. 36.

- 3.8 le rendite a favore dei cittadini colpiti dal **terremoto del Friuli Venezia Giulia** del maggio 1976<sup>25</sup> sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **19.221,30**<sup>26</sup>;
- 3.9 le rendite a favore dei cittadini colpiti dal **terremoto in Basilicata e Campania** del novembre 1980<sup>27</sup> sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **19.221,30**;
- 3.10 le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla **catastrofe** del 19 luglio 1985 in **Val di Fiemme**<sup>28</sup> sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **19.221,30**;
- 3.11 le **rendite a favore dei cittadini dei comuni** della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale **colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche** dei mesi di luglio e agosto 1987<sup>29</sup> sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **19.221,30**;
- 3.12 le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli **eventi alluvionali** verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994<sup>30</sup> sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **19.221,30**;
- 3.13 le rendite a favore del **personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria**, già liquidate sulla retribuzione effettiva<sup>31</sup> sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;
- 3.14 le rendite a favore dei **cittadini italiani** che hanno svolto attività lavorativa in **Libia o in Romania e dei loro familiari**<sup>32</sup> sono riliquidate sul minimale di euro **19.221,30** o sulla retribuzione di euro **29.010,95** prevista per il settore agricoltura, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo unico 1124/1965.

Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o rumeno, sono confermati i criteri di cui alle circolari Inail 30 novembre 1970, n. 113, e del 2 gennaio 1975, n. 1.

Pertanto, qualora l'importo delle rendite già liquidate dall'Ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria di euro **19.221,30** o alla retribuzione convenzionale di euro **29.010,95** per il settore agricoltura, le medesime rendite **devono essere integrate dalle**

---

<sup>25</sup> Legge 29 maggio 1976, n. 336, e legge 30 ottobre 1976, n. 730.

<sup>26</sup> Legge 29 maggio 1976, n. 336, articolo 39.

<sup>27</sup> Legge 22 dicembre 1980, n. 872.

<sup>28</sup> Legge 21 novembre 1985, n. 662.

<sup>29</sup> Legge 19 novembre 1987, n. 470.

<sup>30</sup> Legge 21 gennaio 1995, n. 22.

<sup>31</sup> Circolare Inail 2 settembre 1981, n. 42.

<sup>32</sup> Legge 19 ottobre 1970, n. 744, e decreto ministeriale 6 novembre 1973.

**Sedi**, che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;

3.15 le rendite liquidate ai **lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi** nelle miniere di carbone del **Belgio**<sup>33</sup> sono soggette all'operatività dell'articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del nuovo massimale di euro **35.696,70**.

La riliquidazione deve essere operata dalle Sedi come di seguito indicato:

- per le rendite per le quali, al 1° luglio 2023, era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita e quella erogata dall'Agence fédérale des risques professionnels;
- per le rendite unificate<sup>34</sup> attualmente segnalate come "prestazioni particolari"<sup>35</sup>.

Le stesse Sedi devono ovviamente riliquidare, a partire dal 1° luglio 2023, le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.

---

<sup>33</sup> Legge 27 luglio 1962, n. 1115.

<sup>34</sup> Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 80.

<sup>35</sup> Lettere alle Direzioni regionali 23 luglio 1998 e 1° dicembre 1998.